



ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE

Pesaro, lì 26/03/2024

Regione Marche
Servizio Attività produttive

Pec: regione.marche.attivitaproduttive@emarche.it

Oggetto: Richiesta consulenza per interpretazione art. 110 della L.R. 22/2021 (ex art. 76 della L.R. 27/2009 – Sospensione e decadenza autorizzazione impianti di distribuzione carburanti

Con la presente, ai sensi e nelle modalità di cui alla DGR 769 del 27/06/2006, si formula richiesta di consulenza circa l'interpretazione e la *ratio* dell'art. 110 della L.R. 22/2021 (ex art. 76 della L.R. 27/2009).

* * * *

Giova brevemente riassumere il caso specifico che muove la Scrivente Amministrazione a chiedere la consulenza dei Vs Uffici.

Il titolare di un impianto di distribuzione carburanti comunicava in data 21/06/2013 una sospensione dell'attività, senza più provvedere alla riattivazione della stessa, come prescritto dalla normativa.

A seguito di controlli effettuati dopo la riorganizzazione del servizio, l'Ufficio Attività Economiche in data 15/11/2021 avviava la procedura di diffida per la riattivazione dell'impianto delineata dall'art. 76 della L.R. 27/2009 vigente all'epoca dei fatti. In esito al procedimento, nel gennaio 2022, veniva emessa un'ordinanza di decadenza dell'autorizzazione, con contestuale smantellamento dell'impianto nei termini di 90 giorni, ai sensi del sopra richiamato dispositivo di legge.

Successivamente il destinatario dell'ordinanza faceva pervenire richiesta di sospensione del provvedimento, in quanto una nuova ditta – previo contratto con il precedente titolare di autorizzazione, nonché proprietario dell'area su cui insisteva l'impianto di distribuzione carburanti – avviava un procedimento al SUAP per ristrutturazione dell'impianto e rilascio di nuova autorizzazione.

Il Suap dava seguito al procedimento, facendo presente agli enti coinvolti nella conferenza di servizi la situazione relativa al sito, di fatto attendendo la conclusione dello stesso prima di intraprendere qualsiasi altra azione ed eventualmente dare seguito all'ordinanza.

Tale decisione derivava da un'interpretazione della norma - anche a seguito di colloqui intervenuti con i competenti Uffici Regionali – nel senso di ritenere utile e doveroso lo smantellamento, sia per una questione di decoro urbano, sia (e soprattutto) per non mantenere strutture di un impianto ormai dismesso che aveva subito degrado nel tempo con possibili negative conseguenze sul piano ambientale; nel contempo, non si ravvisava la necessità di imporre la rimozione di strutture ancora in buono stato e che avrebbero potuto essere riutilizzate per l'apertura di una nuova attività.

Tuttavia, il procedimento per la ristrutturazione dell'impianto si concludeva con richiesta di archiviazione da parte dell'istante e, a seguito di ciò, l'Ufficio Attività Economiche – divenuta ormai esecutiva l'ordinanza - chiedeva la prosecuzione dei lavori di smantellamento ai sensi anche della nuova normativa in materia.

A seguito dell'archiviazione del procedimento, l'ufficio ha effettuato un sopralluogo di verifica ed ha accertato l'inizio delle opere di demolizione del distributore che, allo stato attuale, conserva esclusivamente la pensilina ed i serbatoi interrati.

La ditta interessata all'installazione del nuovo impianto ha nuovamente inoltrato al SUAP (in data 25/10/2023 rif. prot. 131254/2023) un'istanza per il rilascio del titolo unico per la ristrutturazione dell'impianto chiedendo la possibilità di utilizzare le strutture ancora esistenti, ad onta del fatto che – relativamente ai serbatoi interrati – il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne aveva prescritto la sostituzione.

La ditta ha proposto al SUAP di riutilizzare la pensilina esistente e di procedere eventualmente alla sostituzione dei serbatoi solo contestualmente alla esecuzione dei lavori di ricollocazione di nuovi serbatoi e, quindi, solo a seguito della conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione del nuovo impianto.

L'Ufficio, preso atto del dispositivo dell'art. 110 della L.R. 22/2021, secondo il quale

“1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.

[...]

[...]

*5. La decadenza dell'autorizzazione **compporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.**”*,

ha sospeso il procedimento in vista della necessità di provvedere preventivamente alla rimozione di tutte le strutture così come da ordinanza.

È bene sottolineare che, nel mentre, il legale di società concorrente e controinteressata ha diffidato più volte il responsabile del procedimento a dare seguito all'ordinanza di smantellamento, asserendo un ingiusto vantaggio a favore dei nuovi titolari che gioverebbero di strutture che avrebbero dovuto essere smantellate da molti anni, così come da un'interpretazione letterale della norma.

Per contro, il legale della società proponente invoca il principio dell'economicità dell'azione amministrativa per ammettere il mantenimento dei vecchi serbatoi o per perorare la richiesta di contestualizzazione della sostituzione.

* * * *

Rappresentato – a titolo esemplificativo – il caso concreto, all'ufficio occorre un'interpretazione univoca dell'Ente regionale riguardo alla norma generale, che qui si sintetizza:

In presenza di un impianto per il quale è stata emessa ordinanza di smantellamento ma che conserva parte delle componenti originarie, nel caso di richiesta di ristrutturazione funzionale alla riattivazione è obbligatorio sempre e comunque il preventivo completo smantellamento contemplato nell'art. 110 comma 5 della L.R. 22/2021 oppure è possibile mantenere le componenti non rimosse funzionali alla riattivazione?

Nel caso specifico, la Scrivente Amministrazione ritiene di aderire all'interpretazione secondo cui – ferma restando il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti - sia possibile il rilascio del titolo per

l'installazione di un nuovo impianto, con la prescrizione che la ditta provveda - contestualmente all'avvio dei lavori - alla rimozione dei serbatoi interrati (già precedentemente disposta dal Comando dei Vigili del Fuoco) ed all'analisi dei terreni interessati (ivi compresi quelli sottostanti i serbatoi), con eventuale avvio delle procedure contemplate nella parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel caso di accertata contaminazione, prima di procedere alla collocazione dei nuovi serbatoi. L'ufficio ritiene invece riutilizzabile la pensilina esistente non rimossa.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un Vs. cortese riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(dott. Marco Fattore)

L'ASSESSORE

(Francesca Frenquellucci)